

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3805

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOSI MARAMOTTI, FERRI, BERLINGUER GIOVANNI, ALLEGRA, BARBAROSSA VOZA, BIANCHI BERETTA, DE GREGORIO, MASIELLO, MONTELEONE, NESPOLO, OCCHETTO, PAGLIAI, ROMANO, TORTORELLA**

*Presentata il 15 dicembre 1982*

Organizzazione delle biblioteche scolastiche nella scuola media dell'obbligo e negli istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende offrire una prima soluzione organica ad una esigenza da tempo sentita non solo nel mondo della scuola, ma nella comunità in genere, che tende a vedere sempre più l'istituto scolastico come momento unificante e attrezzato per una serie di azioni permanenti di formazione e cultura.

Il problema che si è inteso qui affrontare è quello relativo alla valorizzazione e all'uso delle biblioteche scolastiche, laddove esse esistono, e alla formazione delle stesse dove ancora permangono gravi carenze o assenze.

La biblioteca scolastica è istituto vecchio quanto la scuola: spesso è nato insieme, si è accresciuto qualitativamente e

quantitativamente secondo vicende alterne, tra momenti di stasi, momenti di abbandono, momenti di dirigismo; spesso si è faticosamente formato ed è stentatamente vissuto: non c'è dubbio, però, che ogni scuola ha una sua biblioteca e che ad essa deve, o dovrebbe, fare riferimento nella quotidiana attività didattica. Accanto a questa constatazione si deve subito dire che nella scuola italiana la biblioteca non ha mai potuto svolgere il ruolo che le spettava, né è stata tenuta nella dovuta considerazione.

Affidata alle cure di insegnanti volontari che dopo il loro orario normale di lezione dedicano qualche ora alla cura della sua minima organizzazione, dotata di scarsi mezzi per gli acquisti, per la

suppellettile e la catalogazione, spesso relegata in locali di deposito per l'espandersi della popolazione scolastica e la necessità di nuove aule, la biblioteca scolastica non ha goduto né di una attenzione adeguata nella legislazione né di una struttura efficiente all'interno della scuola.

La legislazione a cui si può far riferimento è quella del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, che agli articoli 12, 102, 121, 129 e 141, detta norme generali sugli scopi delle casse scolastiche per l'acquisto di materiale didattico e scientifico, sulla inventariazione di detto materiale, sulla divisione tra biblioteche dei professori e biblioteche degli alunni; del regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 (articolo 4) relativo esclusivamente a regole di conservazione e contabilità del materiale didattico; e di circolari ministeriali, nelle quali alle biblioteche scolastiche, collegate alle biblioteche popolari secondo lo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, oggi soppresso, sono affidati compiti generici di diffusione della lettura.

Un movimento innovatore poteva venire dai decreti delegati, e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, e dal n. 419 del 1974, ma in mancanza di una chiara organizzazione della biblioteca e di un personale addetto, le iniziative tentate non sono riuscite a rendere operose le biblioteche scolastiche e continua la loro attività.

Negli affollati istituti scolastici delle grandi città o nella scuola a dimensioni ancora modeste, essa rimane pur sempre una stanza chiusa agli allievi e spesso agli stessi insegnanti, e funge da centro di prestito per qualche ora settimanale. La stessa distinzione, contenuta nella vecchia legislazione ed eliminata, solo di fatto e non dovunque, tra biblioteca dei professori e biblioteca degli allievi, sta a dimostrare una concezione del servizio bibliotecario scolastico ormai superata dai tempi. D'altra parte, i decreti delegati, i compiti dati ai consigli di istituto e ai consigli scolastici distrettuali, la partecipazione democratica alla vita della scuola — che pur tra difficoltà si va affermando — il

rilancio delle biblioteche pubbliche, comunali o di altri enti, attraverso una politica culturale più attenta e sensibile degli Enti locali, sono elementi che spingono ad una soluzione moderna di un problema annoso, più volte discusso, ma mai pienamente affrontato.

È già di per sé fatto grave che biblioteche scolastiche, spesso consistenti e ricche di fondi e patrimoni non comuni, rimangano inoperative, ignote agli studenti dell'Istituto, costretti a rivolgersi alle biblioteche pubbliche e a determinarne, in qualche modo, funzioni e servizi.

Ma è ancora più incomprensibile che anche nelle scuole di nuova istituzione, dove spesso sono attivate sperimentazioni, attività culturali, ricerche di tipo interdisciplinare, non esista la presenza viva di una biblioteca aperta, bene organizzata che, unica, può coordinare, alimentare, dare stimolo all'azione didattica.

Su patrimoni rimasti in scaffali e depositi, quando non distrutti perché « superati », mi limito a fare una considerazione che attiene una funzione culturale che la scuola può svolgere per una storia dell'istruzione in Italia. Il ritardo del crescere di una coscienza storica in questa direzione e l'assenza di personale qualificato, hanno permesso quella eliminazione, quasi sistematica, dei vecchi fondi librari, dei manuali non in uso (ma così emblematici di un'epoca), di documentazione varia, collegata e spesso prodotta dalla scuola, che ci impedisce oggi la ricostruzione di molte pagine di storia delle nostre istituzioni scolastiche.

L'assenza poi di personale preparato nelle diverse funzioni che assume la biblioteca, che è anche « archivio », deposito di una memoria storica, crea vuoti incalcolabili e determina un distacco profondo tra la scuola e i suoi strumenti.

Alcune sperimentazioni effettuate con la fattiva collaborazione delle province, a Roma, a Milano e in alcune altre sedi, hanno largamente dimostrato l'esigenza di un intervento ai fini di riordinare, conoscere patrimoni e l'altrettanto urgente esigenza di inserire la biblioteca scolastica tra gli strumenti indispensabili per la for-

mazione, l'aggiornamento, le libere attività dei giovani. Nelle esperienze fatte che si sono poste a confronto nel primo incontro nazionale tenutosi a Roma nel febbraio 1981, il tema è stato affrontato ed esaminato nelle sue plurime valenze, non esclusa quella di un rapporto non episodico con gli Enti locali e le loro strutture.

La legislazione regionale, competente per musei e biblioteche di Enti locali, pur non entrando nel merito della biblioteca scolastica, ha messo in evidenza dispersioni, doppioni, intreccio di attività mal programmate, e ha perciò contribuito a far conoscere la presenza, nella scuola, di « depositi » librari inerti, e la necessità cui si vedono costretti gli Enti locali a raddoppiare, in termini di organici, di fondi a bilancio, di spazi, le biblioteche comunali, chiamate a rispondere ad una domanda studentesca, spesso di cultura di base, che potrebbe essere facilmente assolta nell'ambito della scuola. Una maggiore conoscenza delle proprie risorse, una messa a punto di programmi di acquisti e di attività postulano una riorganizzazione degli istituti presenti nella città, tra i quali la scuola ha un proprio ruolo e una collocazione che invece di separare e distinguere, deve contribuire a mettere in circolazione esperienze, a preparare per itinerari più complessi di lettura.

Dalla biblioteca scolastica, dalla conoscenza delle più semplici norme di consultazione dei cataloghi e delle schede, il giovane potrebbe partire per l'uso di strutture bibliotecarie pubbliche più ampie; un servizio dovrebbe essere d'avvio all'altro. Solo così si evitano commistioni irrazionali di ruoli e si educa il giovane al corretto uso degli strumenti di apprendimento.

Una scuola rinnovata, quale si va da più anni ipotizzando, che sia centro di aggregazione, di interessi ed esigenze culturali, laboratorio di esperienze, postula un uso diverso delle sue strutture e dei suoi strumenti. La scuola come « servizio » ai giovani e alla comunità, che non sia istituto usato frettolosamente nelle ore del mattino, per rimanere edificio muto e deserto per tutto il resto della giornata,

deve dispiegare le sue potenzialità, interagire con le altre istituzioni cittadine o farsi essa stessa centro promotore là dove non esistono altri luoghi di formazione e di cultura.

Nel quadro internazionale esiste una enorme distanza tra le strutture scolastiche di altri paesi, europei ed extraeuropei, e le nostre, tra la nostra organizzazione del « tempo » scolastico, così parziale, ritagliato in scansioni minime, e un'organizzazione che coglie tutti gli aspetti della vita associata, dallo sport alla lettura, dai laboratori scientifici alla pratica tecnologica.

La geografia del nostro paese, coi suoi centri ricchi di occasioni culturali diverse e coi suoi paesi privi di un qualsiasi punto capace di divenire momento di incontro, di studio, di conoscenza, non può non suggerirci la valorizzazione dell'istituto scolastico come centro di quell'educazione permanente di cui tanto si parla, ma per promuovere la quale così poco si fa. Persino il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 « Ordinamento interno della giunta e degli istituti di istruzione media », all'articolo 129 dava un'indicazione in tal senso: « Nella città in cui non esiste altra biblioteca pubblica, la biblioteca dei professori può essere aperta al pubblico, sempreché le maggiori spese a tal uopo necessarie siano direttamente sostenute da enti o istituzioni locali ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, n. 306, che approvava lo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, pur in quell'ambiguo abbinamento del « popolare » e dello « scolastico », rivela una preoccupazione di fondo: quella di far crescere l'interesse per la lettura, di favorire l'informazione, la conoscenza, agevolando lo sviluppo delle biblioteche scolastiche e promuovendo la costituzione di « biblioteche di ogni tipo » aperte al pubblico. E sotto gli occhi di tutti l'esaurirsi in interventi episodici, discontinui e poco incisivi di quel progetto ambizioso che ha disperso notevoli risorse in mille rivoli.

La presente proposta di legge intende dare una prima risposta organica al pro-

blema attraverso alcuni punti fondamentali:

a) l'istituzione del docente-bibliotecario a tempo pieno che, per le competenze acquisite anche attraverso corsi speciali e con l'esperienza che si accumulerà nel tempo, è in grado di organizzare la biblioteca, renderla parte integrante della scuola, mantenendo, insieme, i contatti con la realtà esterna e con le altre opportunità di conoscenza e di cultura offerte ai giovani;

b) l'apertura e l'uso della biblioteca da parte degli studenti, degli insegnanti, e, dove non esistono altre strutture, dei cittadini, così che essa può veramente diventare un laboratorio vivo per la didattica, per le attività interdisciplinari, ma anche momento di stimolo per la lettura;

c) il rapporto con gli Enti locali e con la realtà socio-culturale in cui la scuola vive, non come corpo separato, ma come una delle componenti della formazione e della promozione culturale;

d) una gestione democratica della stessa, che tenga conto però delle competenze e delle conoscenze specifiche del personale addetto, e della necessità di un funzionamento rapido ed efficiente, negli atti amministrativi, capace di assecondare i tempi scolastici e le loro esigenze;

e) la valorizzazione di patrimoni esistenti nelle scuole di più antica tradizione, che può tradursi in produzione culturale e in maggiore conoscenza della propria storia.

Ci rendiamo conto che il problema non è facile, che gli ostacoli possono venire anche da questioni di ordine edilizio, amministrativo, dalla capacità, maggiore o minore, di assunzioni di responsabilità. Ma se non partiamo dal concetto che il libro è oggi bene di consumo,

di uso costante e continuo, specie nella scuola, che è impensabile fare della scuola un istituto di « conservazione » destinato a divenire sempre più tale se non si abitua i giovani ad un rapporto familiare col libro, la biblioteca scolastica rimarrà sempre deposito di materiale inutile o inutilizzato, memoria delle buone intenzioni o delle singole preferenze dei docenti volontari che l'hanno saltuariamente curata.

Le difficoltà dell'applicazione completa della presente proposta di legge ci hanno suggerito la previsione di una gradualità di intervento, che può essere commisurato alle esigenze di bilancio e tenuto sotto controllo, se si procede con una corretta programmazione. La predisposizione di un piano programmatico, secondo i criteri da noi indicati, diventa decisivo per una attuazione senza traumi e confusioni della presente proposta di legge: i corsi di qualificazione per gli insegnanti, i concorsi, i piani biennali di attuazione non devono seguire logiche o tempi confusi, episodici, improvvisati, ma corrispondere a criteri e parametri soggetti a verifica.

Non si vogliono creare piccole cattedrali nel deserto, presto destinate a mostrarci un panorama amaro di velleità culturalmente valide solo sulla carta. Neppure vogliamo sopravvalutare la funzione della biblioteca scolastica, mitizzarne l'uso, quasi che essa possa risolvere i problemi gravi e annosi della scuola di oggi e sia capace di compiere il miracolo di resuscitare spenti entusiasmi, ma siamo convinti che essa fa parte dell'istituto scolastico, è un suo centro propulsore importante, e che da un suo uso costante, da un rapporto tra essa e gli studenti e i docenti, la comunità possa ricevere una nuova e diversa vitalità, un dialogo col libro e con una cultura non superficiale che non si interromperà facilmente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La scuola media dell'obbligo e gli Istituti di istruzione secondaria, come centri primari di formazione dei giovani, hanno tra i loro compiti l'aggiornamento culturale e professionale, l'attività di ricerca didattica e pedagogica, la sperimentazione.

Per meglio corrispondere agli obiettivi su ricordati e alle esigenze di una più adeguata utilizzazione degli strumenti formativi, in collegamento con le realtà sociali e culturali del territorio, le biblioteche scolastiche vengono riorganizzate e aperte all'uso secondo le modalità previste dalla presente legge.

## ART. 2.

La biblioteca scolastica raccoglie, ordina e rende fruibile tutto il materiale librario, documentario, audiovisivo, appartenente alla scuola.

In essa sono fuse le eventuali distinte biblioteche dei professori e degli alunni, escluse le biblioteche di classe costituite prevalentemente da materiale didattico e di lavoro che si sia formato con la collaborazione di studenti e docenti per programmi e piani di studio.

La biblioteca scolastica della scuola media dell'obbligo ha carattere generale, secondo le finalità dell'istruzione e formazione di base dei giovani.

La biblioteca della scuola secondaria superiore, oltre a favorire la conoscenza e l'approccio agli strumenti per una più ampia formazione e per la ricerca, ha carattere più specifico, secondo le aree di indirizzo presenti nell'Istituto.

## ART. 3.

L'accesso alla biblioteca scolastica deve essere assicurato ai docenti, agli studenti,

anche di altro istituto, per la lettura, il prestito, le attività promosse dalla scuola e dai suoi organi democratici.

Esso può essere consentito anche ai cittadini, secondo il regolamento e i criteri di cui all'articolo 13.

Per consentire l'uso della biblioteca deve essere predisposta in ogni scuola una sala per la consultazione, la lettura e l'uso degli audiovisivi.

#### ART. 4.

Per raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli precedenti è istituito il ruolo di docente-bibliotecario, al quale si accede attraverso concorso.

#### ART. 5.

Ai fini di una prima applicazione della presente legge, il reclutamento dei docenti-bibliotecari, privi di qualifica specifica conseguita presso le università, può avvenire mediante corsi di qualificazione, a numero programmato, istituiti dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, e dalle Regioni, secondo le relative competenze, che si avvarranno delle strutture e dei corsi delle università, dell'AIB, e degli IRSSAE.

Tali corsi devono avere durata e programmi omogenei in tutto il territorio nazionale e si concluderanno con un esame. Ai corsi sono ammessi i docenti di ruolo, titolari di cattedra, o soprannumerari.

L'attestato finale consentirà di essere immessi nella graduatoria dei docenti-bibliotecari, e ricoprire i posti nelle biblioteche scolastiche.

#### ART. 6.

Il Ministero della pubblica istruzione determina con propria ordinanza le norme per l'accesso ai corsi, per le graduatorie da stabilirsi in base al numero programmato e per le sedi dei corsi.

Gli insegnanti che partecipano ai corsi, la cui frequenza è obbligatoria, saranno considerati in congedo con assegno.

Coloro che alla fine del corso non hanno superato l'esame possono rientrare nel posto di provenienza.

#### ART. 7.

Ai concorsi, da indire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono accedere giovani laureati in possesso del diploma specifico (diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso gli Archivi di Stato e le Università, o di biblioteconomia e bibliografia conseguito presso le Università o la Scuola vaticana; diploma di paleografia musicale conseguito presso la Scuola di paleografia e filologia musicale di Cremona), o di attestato comprovante una attività di lavoro, della durata di almeno un anno, nelle biblioteche scolastiche secondo convenzioni tra autorità scolastiche ed Enti locali.

#### ART. 8.

Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, predisporrà un primo piano di intervento per l'organizzazione delle biblioteche scolastiche secondo i criteri di una equilibrata distribuzione geografica e una tipologia-campione che tenga conto dei diversi istituti scolastici e delle diverse situazioni esistenti.

I piani successivi avranno scadenza biennale e saranno predisposti di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali. Ogni tre anni sarà data alle Commissioni parlamentari competenti comunicazione sui risultati della graduale applicazione della legge.

#### ART. 9.

Il docente-bibliotecario fa parte del personale della scuola ed è membro di diritto nel consiglio di istituto.

È responsabile dell'organizzazione e conduzione della biblioteca e delle attività culturali programmate d'intesa con la commissione di gestione.

A domanda il docente-bibliotecario di cui all'articolo 4 può riprendere l'insegnamento; il docente-bibliotecario di cui all'articolo 7 può chiedere di passare all'insegnamento, previo possesso della specifica abilitazione, e secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione contestualmente al bando di concorso di cui all'articolo 7.

#### ART. 10.

Per le biblioteche scolastiche di cui al successivo articolo 15, comma terzo, è previsto l'assistente di biblioteca.

L'assistente di biblioteca aiuta l'insegnante bibliotecario nei compiti di organizzazione dei servizi bibliotecari e della promozione culturale, oltre che curare la distribuzione e la collocazione del materiale librario, documentario e audiovisivo.

Al concorso per assistenti di biblioteca da indire entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono accedere i giovani con il diploma di scuola media superiore e diploma di formazione professionale specifica, rilasciato dalle Regioni.

#### ART. 11.

Per un più funzionale ed esteso uso delle strutture bibliotecarie scolastiche possono essere stipulate convenzioni con l'ente locale e altri istituti culturali presenti nel territorio.

Tali convenzioni possono riferirsi sia all'uso delle biblioteche scolastiche da parte della comunità, specie se priva di altre strutture bibliotecarie, sia all'eventuale utilizzo di personale qualificato, in ruolo presso l'ente locale, per periodi di tempo o fasce orarie stabilite dalla convenzione.

Possono essere previste forme di contratti a tempo parziale con studenti di scuola media superiore.



## ART. 12.

Il consiglio di istituto nomina, all'inizio dell'anno scolastico, la commissione di gestione della biblioteca, composta da: il preside o suo delegato, un docente e un genitore per corso nelle scuole medie dell'obbligo, da un docente e da uno studente per corso nella scuola secondaria superiore.

Deve essere assicurata la rappresentanza di docenti dei diversi indirizzi presenti nell'istituto.

## ART. 13.

Compiti della commissione di gestione sono:

a) predisporre un regolamento che precisi gli orari, i termini e le modalità dei prestiti e dell'apertura della biblioteca;

b) deliberare su ogni formalità pratica e amministrativa inerente al buon funzionamento della biblioteca e al suo collegamento con le altre strutture bibliotecarie e culturali presenti nella zona;

c) vagliare le proposte di nuove accessioni formulate dal consiglio di istituto, dal collegio dei docenti, dal docente-bibliotecario, dagli studenti e deliberare l'acquisto secondo le disponibilità della cifra posta a bilancio;

d) stabilire rapporti con l'ente locale e con il consiglio distrettuale per il coordinamento delle attività culturali e per l'uso delle rispettive strutture bibliotecarie.

## ART. 14.

La commissione di gestione della biblioteca, vagliate le proposte di cui alla lettera c) dell'articolo 13, elabora un piano annuale di acquisti e di abbonamenti a periodici che tenga conto dei necessari aggiornamenti, del completamento di collane, della specificità di settori collegati agli indirizzi dell'istituto o alla caratterizzazione che si intende dare alla biblioteca, in relazione alle altre strutture presenti nel distretto o a particolari esigenze di zone prive di istituzioni scolastiche e culturali.

Al piano generale annuale di acquisto, approvato e deliberato dalla commissione di gestione entro il dicembre dell'anno scolastico, non potrà essere riservato più dei tre quarti della somma complessiva annua messa a bilancio per la biblioteca scolastica; il restante quarto è riservato alla scelta del docente-bibliotecario, secondo le esigenze di urgenza, di particolari necessità, di acquisti finalizzati a iniziative programmate dalla biblioteca.

#### ART. 15.

Negli istituti con almeno tre sezioni complete e dotati di una biblioteca avente materiale librario non inferiore alle 5.000 unità, esclusi i periodici e gli audiovisivi, è assegnato un docente-bibliotecario a tempo pieno, il cui orario deve essere equiparabile a quello dei bibliotecari delle biblioteche statali.

Negli istituti dotati di un materiale librario inferiore alle 5.000 unità il compito del bibliotecario può essere attribuito a docenti per completamento di orario, fermo restando il requisito del possesso della qualifica di cui all'articolo 5.

L'assistente bibliotecario è assegnato agli istituti dotati di una biblioteca con materiale superiore alle 10.000 unità.

È fatta deroga agli indici di cui sopra per le scuole medie dell'obbligo poste in zone prive di strutture culturali, per le quali si dovrà prevedere, secondo un piano di sviluppo elaborato dal Ministero della pubblica istruzione, un graduale incremento del patrimonio della biblioteca scolastica, e l'utilizzo a tempo parziale del personale qualificato.

#### ART. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 50.000.000, si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 2081, 2281, 2480, 2481 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio finanziario.